

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS)

Modifica del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti è modificata come segue:

Art. 6^{er} lett. a e b

Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d'attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata nella Svizzera:

- a. come proprietario o socio di aziende o di stabilimenti con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale;
- b. come organo di una persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale,

Art. 52 cpv. 3 e 4

Abrogati

II

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

18 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2384

¹ RS 831.101